

SCADENZARIO ELEZIONI COMITES 2021**INDIZIONE 3 settembre 2021****DATA ELEZIONI 3 dicembre 2021****Scadenze dal 3 settembre 2021****Operazioni degli uffici consolari / CEC / rappresentanti di lista / elettori**

DATE E SCADENZE	ADEMPIMENTI	NORMATIVA
3 settembre 2021	INDIZIONE DELLE ELEZIONI CON DECRETO DEL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE	artt. 5 - comma 1 e 15 - comma 1 - 2 L.286/2003; art. 13 - comma 2 - 3 -4 - 5 DPR 395/2003
3 settembre 2021	CAMPAGNA INFORMATIVA ISTITUZIONALE (affissione albo consolare decreto consolare di indizione; circolari informative, uso di ogni altro mezzo di informazione).	art.15 - comma 2 L.286/2003
ENTRO 13 settembre 2021 (10° giorno successivo all'indizione)	IL MINISTERO DELL'INTERNO trasmette al MAECI, per l'inoltro agli Uffici consolari, l'elenco degli aventi diritto al voto con l'indicazione dell'eventuale assenza del requisito della residenza da 6 mesi nella circoscrizione consolare.	art. 13 DPR 395/2003

<p>ENTRO 13 settembre 2021 (10° giorno successivo all'indizione)</p>	<p>Il Capo dell'Ufficio consolare richiede alle Associazioni di emigrati che operano nella circoscrizione da almeno 5 anni un elenco di propri rappresentanti per la loro inclusione nel COMITATO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE.</p>	<p>art. 16 - comma 4 L.286/2003;</p> <p>art.15 - comma 1 DPR 395/2003</p>
<p>Dal 18 settembre 2021 (a decorrere da 15° giorno successivo all'indizione)</p>	<p>Ai fini della formazione delle liste dei candidati, l'Ufficio consolare, su richiesta e in base agli atti in suo possesso, rilascia (nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta) certificati anche collettivi attestanti l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della propria circoscrizione consolare.</p>	<p>art.14 comma 8 DPR 395/2003</p>
<p>Da 23 settembre 2021 al 3 ottobre 2021 (dal 20° al 30° giorno successivo all'indizione)</p>	<p>PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI ALL'UFFICIO ELETTORALE. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 50 elettori per le collettività fino a 50.000 cittadini italiani e da 100 per quelle superiori a 50.000. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri da eleggere e comunque non superiori a 16 per i COMITES composti da 12 membri e non superiori a 22 per i COMITES composti da 18 membri.</p>	<p>art.15 - comma 3 e art.16 - comma 1 L.286/2003;</p> <p>art.14 - comma 4 DPR 395/2003</p>

	<p>Ogni lista è corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di accettazione candidatura - designazione di 1 rappresentante effettivo e 1 supplente per COMITATO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE <p>Il Presidente dell'Ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati. L'Ufficio consolare provvede all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.</p>	
<p>ENTRO il 5 ottobre (32° giorno successivo all'indizione)</p>	<p>Comunicazione da parte delle Associazioni all'Ufficio consolare dell'elenco dei nominativi dei designati a far parte del CEC.</p>	<p>art. 16 comma 4 L. 286/2003;</p> <p>art.15 comma 1 DPR 395/2003</p>
<p>ENTRO l'8 ottobre 2021 (35° giorno successivo all'indizione)</p>	<p>COSTITUZIONE DEL COMITATO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE con decreto del Capo dell'Ufficio consolare.</p> <p>Il CEC è presieduto dal Capo dell'Ufficio consolare o da un suo rappresentante ed è composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dai rappresentanti designati dai presentatori delle liste; - dai rappresentanti delle associazioni di emigrati (non più di 6 per le circoscrizioni fino a 100.000 residenti e non più di 12 per le altre). <p>I candidati non possono far</p>	<p>art.16 - comma 2 L.286/2003;</p> <p>art.15 - comma 2 DPR 395/2003</p>

	parte del CEC.	
A seguire	Il presidente dell'ufficio elettorale trasmette al CEC non appena costituito gli atti di presentazione delle liste.	art. 14, comma 5, DPR 395/2003
ENTRO il 13 ottobre 2021 (40° giorno successivo all'indizione)	Il CEC verifica e ammette le liste dei candidati.	art. 16 DPR 395/2003
3 novembre 2021 (30° giorno antecedente le votazioni)	OPZIONE INVERSA - Ultimo giorno per la ricezione, da parte degli Uffici consolari, delle domande degli elettori per l'iscrizione nell'elenco degli elettori.	Art. 1, comma 2-bis, DL n. 67/2012
NON OLTRE il 13 novembre 2021 (20 gg. prima della data delle votazioni)	<p>L'Ufficio consolare invia agli elettori il plico contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il certificato elettorale; - la scheda elettorale; - la busta bianca per l'inserimento della scheda; - la busta preaffrancata con l'indirizzo dell'Ufficio consolare; - un foglio informativo con le modalità di voto; - il testo della Legge. <p>Il plico viene inviato utilizzando il sistema postale più affidabile, con ricevuta anche collettiva dell'invio.</p>	<p>art.17 - comma 3 L.286/2003;</p> <p>art. 17- comma 4 DPR 395/2003</p>
ENTRO il 18 novembre 2021 (15° giorno precedente le votazioni)	<p>I presentatori delle liste ammesse consegnano al CEC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un elenco di elettori ai fini della nomina a scrutatori; - la designazione, per 	art. 21 - comma 1 DPR 395/2003

	ogni seggio istituito, di un rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.	
DAL 19 novembre 2021 (a decorrere dal 14° giorno precedente la data delle votazioni)	Gli elettori che non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico possono fare richiesta di un DUPLICATO presentandosi personalmente all'Ufficio consolare. Il rilascio è annotato su apposito registro tenuto dall'Ufficio consolare.	art. 17 - comma 5 L. 286/2003
ENTRO il 23 novembre 2021 (almeno 10 giorni prima della data delle elezioni)	Il CEC costituisce le sezioni (1 ogni 5000 elettori) e NOMINA i presidenti e gli scrutatori (4 per ogni sezione). Il segretario è scelto dal Presidente della sezione prima dell'insediamento. Compongono inoltre la sezione i rappresentanti di lista.	art.19 comma 1 - 2 e 3 L.286/2003; art. 21 DPR 395/2003
ENTRO il 23 novembre 2021 (non oltre il 10° giorno precedente la data delle votazioni)	L'elettore spedisce all'Ufficio consolare di riferimento la busta preaffrancata contenente la scheda elettorale votata. <i>Il termine non è perentorio ma semplicemente indicativo in modo da consentire il rispetto della data</i>	art. 17 - comma 6 L.286/2003
ENTRO le ORE 24 del 3 dicembre 2021	<u>VOTAZIONI.</u> ORE 24 del 3 dicembre 2021- Termine ultimo di arrivo all'Ufficio consolare delle buste preaffrancate da ritenere valide ai fini	art. 17 comma 7 L.286/2003; art. 22 DPR 395/2003;

	dello scrutinio.	
4 dicembre 2021 (giorno successivo alle votazioni)	Nell'ora stabilita dal CEC, si insediano i seggi elettorali e successivamente danno corso alle operazioni di scrutinio.	artt. 22, 23 e 24 DPR 395/2003
A seguire	ENTRO 48 ore dal ricevimento da parte dei singoli seggi dei plichi contenenti il materiale relativo allo scrutinio, il CEC procede all'esame e all'assegnazione dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati. Procede quindi alla ripartizione dei seggi.	art.20 e 21 L.286/2003; artt.25 e 26 DPR 395/2003
A seguire	Il CEC procede alla proclamazione degli eletti ed alla redazione del verbale delle operazioni elettorali. L'Ufficio consolare dà comunicazione dei risultati mediante affissione all'albo consolare, con circolari informative ecc.	art. 22 L.286/2003; art. 27 DPR 395/2003
ENTRO il 23 dicembre 2021 (non oltre il 20° giorno dalla data delle votazioni)	Su convocazione (come indicato nel decreto di indizione delle elezioni) del Capo dell'Ufficio consolare ha luogo la prima seduta del nuovo COMITES.	art. 29 - comma 1 e 2 DPR 395/2003